

Codice Ente

N° 157006



ASSEMBLEA CONSORTILE

Deliberazione N. 3

In data 4 FEBBRAIO 2011

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE RELATIVE AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT20B0012 "COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO" - PARTE SECONDA.

L'anno duemilaundici addì quattro del mese di febbraio 2011 alle ore 8,30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art.11 del vigente Statuto del Consorzio, sono stati convocati i Rappresentanti degli Enti Consorziati.

All'appello risultano presenti:

	COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE ENTE	QUOTA DI RAPPRESENTANZA	
			Presenti	Assenti
1)	BOTTANI CARLO	Delegato dal Comune di Curtatone		5,71
2)	STEFANO SPALLANZANI	Delegato dal Comune di Mantova	24,96	
3)	MATTEO PINZETTA	Sindaco del Comune di Sustinente		0,97
4)	GIANNI CHIZZONI	Sindaco del Comune Comune di Rodigo	2,93	
5)	GABRIELE REZZAGHI	Delegato dal Comune di Monzambano	2,91	
6)	CARLO BEDUSCHI	Delegato dall'Amministrazione Prov.le		20,00
7)	CANDIDO ROVEDA	Sindaco del Comune di Roncoferraro		3,74
8)	PAOLO STANGHELLINI	Delegato dal Comune di Marmirolo	5,15	
9)	PAOLO FIORINI	Delegato dal Comune di Virgilio	6,08	
10)	MARCELLO PAINI	Delegato dal Comune di Volta Mantovana	4,82	
11)	MAURIZIO SALVARANI	Sindaco del Comune di Porto Mantovano	9,07	
12)	ROBERTO PENNA	Sindaco del Comune di Bagnolo S. Vito		4,18
13)	ROBERTO AMICABILE	Sindaco del Comune di Ponti S/Mincio		1,67
14)	THOMAS BUSSACCHETTI	Delegato dal Comune di Goito	7,81	
TOTALE QUOTE			63,73	36,27

Partecipa all'adunanza il Direttore - Segretario del Consorzio dr.ssa Cinzia De Simone che provvede alla redazione del presente verbale.

Poiché le quote di rappresentanza degli intervenuti raggiungono il totale del 63,73/100, il Presidente dichiara validamente costituita la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Vista la delibera di Assemblea Consortile n. 2 del 01/02/2011 ad oggetto "Controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative al piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello" - parte prima";

L'Assemblea Consortile prosegue l'esame delle osservazioni pervenute.

Il Presidente, Alessandro Benatti, pone in votazione la proposta di controdeduzioni del Consiglio di Amministrazione:

OSSERVAZIONE N.7 DEL 26/12/2010 PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLARO E DAL COMITATO PER IL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA (PROT. N. 5706 DEL 27/12/2010).

7-j) Osservazione n. 10

Esercizio della pesca:

E' sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.

La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello. La predetta attività va disciplinata con apposita ordinanza e sotto il controllo di personale qualificato dell'ente gestore, così come la semina e la reintroduzione di specie ittiche va autorizzata dal parco. l'utilizzo di barche a remi è vietato nella torbiera mentre è consentito nel lago ma solo per la pesca e la gestione del sito e disciplinato da apposita ordinanza.

Per quanto concerne la pesca dilettantistica:

la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);

la pesca da terra è consentita esclusivamente dalle sponde della Torbierina;

è vietata la pasturazione;

nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali;

per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;

è vietata l'individuazione di campi di gara.

Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.

È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicatione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'ente gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di

**Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.**

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"E' sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.

La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello.

Per quanto concerne la pesca dilettantistica:

la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);

la pesca da terra è consentita esclusivamente dalle sponde della Torbierina;

è vietata la pasturazione;

nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo

l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il

pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali;

per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;

è vietata l'individuazione di campi di gara.

Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di

ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato

geneticamente.

È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicatione di specie

alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'ente gestore e condotte sotto la

supervisione di un ittiologo di provata esperienza.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della

pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e

definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla

normativa di settore vigente".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri n. 8

- voti favorevoli: n. 8

- voti contrari: --

- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-k) Osservazione n. 11**

**Tutela della fauna:**

**Nel territorio del SIC non è consentito:**

disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o

danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte

salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali gli interventi di

carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore

ovvero dallo stesso autorizzati;

il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse

comunitario;

l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche; la distruzione dei formicai.

E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, ad esclusione dell'abitato di Castellaro e delle corti rurali, le recinzioni vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, la divisione di fondi può avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 febbraio al 30 settembre.

Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento.

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"Nel territorio del SIC non è consentito: disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati;*

il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;

l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;

la distruzione dei formicai.

E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, ad esclusione della zona residenziale, le recinzioni vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, la divisione di fondi può avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

#### 7-1) Osservazione n. 12

**Tutela della flora:**

La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa

autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.

Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.

Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..

Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.

Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane.

La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

La raccolta di funghi nel SIC non è consentita.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di prescrivere particolari norme per il governo dei boschi al fine di salvaguardare la flora e la fauna protetta presente (occorre evitare quanto è avvenuto per il bosco a ovest del campo del tamburello di Castellaro ricchissimo di flora, dalla cephalanthera damasonium alla listera ovata, dal bucaneve all'iris graminea, dall'anemone nemorosa al latirus vernus, dove un taglio normale, senza particolari prescrizioni, seppur autorizzato rischia di provocare o ha già provocato la scomparsa di determinate essenze floristiche presenti in pochissimi esemplari).

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.*

Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.

Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.

Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..

Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.

Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane, da utilizzare esclusivamente nelle zone agricole e residenziali.

La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-m) Osservazione n. 13**

**Tutela degli habitat:**

**All'interno del SIC non è consentito:**

**trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;**

**tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;**

**utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori); il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito**

di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" e i disposti della normativa vigente.

Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali.

Nell'area del SIC è vietato l'utilizzo di macchine decespugliatrici (tipo taro) che scarnificano e sminuzzano arbusti, rami e piante.

Il Parco del Mincio si riserva a facoltà di controllare l'abnorme diffusione di edera e pungitopo che possono distruggere il sottobosco e la flora di pregio (vedi paragrafo 7.3.6.1 della relazione di piano).

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"All'interno del SIC non è consentito:

trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;

tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;

utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori); il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.

Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" e i disposti della normativa vigente.

Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali".

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri n. 8

- voti favorevoli: n. 8



- voti contrari: --  
- astenuti: --  
Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-n) Osservazione n. 14

**Tutela del suolo:**

Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.

Nel SIC è vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo.

All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.

Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

All'interno del SIC non è consentita la modifica della morfologia del suolo, delle ripartizioni agrarie, dell'idrografia superficiale e sotterranea, elementi tutti caratterizzanti il SIC ed il paesaggio morenico.

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.*

*Nel SIC è vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo.*

*All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.*

*Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992".*

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri n. 8

- voti favorevoli: n. 8

- voti contrari: --

- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-o) Osservazione n. 15

**Asportazione di reperti archeologici e fossili:**

All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.

Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore e dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

La ricerca scientifica nel SIC è svolta o autorizzata dalla competente Soprintendenza archeologica, tenuto conto degli aspetti naturalistici tutelati. Ove i siti palafitticoli

europei, tra cui la palafitta di Castellaro Lagusello, siano inseriti nel perimetro dell'Unesco, l'Ente gestore acquisirà (recepirà) tutta la normativa al riguardo emanata, con la cartografia e le puntuali prescrizioni previste.

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.*

*Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore e dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici".*

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-p) Osservazione n. 16**

**Tutela delle risorse idriche:**

**All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.**

**All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.**

**Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.**

**E' vietato utilizzare le acque del lago e della Torbierina attingendovi direttamente o attraverso fossi, vasche aperte nell'area SIC.**

**Non è consentito interrare o tombare corsi d'acqua anche del reticolo minore.**

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.*

*All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.*

*Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.*

*E' vietato utilizzare le acque del lago e della Torbierina attingendovi direttamente o attraverso fossi, vasche aperte nell'area SIC.*

*Non è consentito interrare o tombare corsi d'acqua anche del reticolo minore".*

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'emendamento costituito dall'aggiunta della precisazione "fatti salvi gli interventi di manutenzione delle strutture e delle opere esistenti" dopo la frase "Non è consentito interrare o tombare corsi d'acqua anche del reticolo minore"

alla predetta proposta del Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Emendamento accolto con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione così come emendata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-q) Osservazione n. 17**

**Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale:**

Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.

Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antiersivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.*

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-r) Osservazione n. 18**

**Realizzazione di aree attrezzate:**

Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.

A cura dell'Ente gestore, in accordo con la proprietà si dovrà provvedere alla ricostruzione dell'antico imbarcadero che sorgeva fino ad una ventina di anni fa sulla sponda a nord del lago, ai piedi della gradinata che porta da piazza Castello al lago. Ciò non solo per ripristinare un manufatto che era strettamente legato al complesso monumentale di Castellaro ed al lago, ma anche per poterlo utilizzare per le barche e per la strumentazione e

le attrezzature necessarie per la gestione del SIC (vedi allegato 2).

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore".

Relativamente alla ricostruzione dell'antico imbarcadero il Consiglio di Amministrazione propone che l'Ente Parco si riservi, in futuro, la facoltà di valutare la ricostruzione dell'imbarcadero previo accordo con i proprietari dell'area interessata.

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-s) Osservazione n. 19

Reti e impianti tecnologici:

Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture nel SIC.

Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i siti archeologici presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati, posizionati in luoghi di minor impatto visivo.

Non è consentito collocare costruzioni di qualsiasi genere ed esemplari arborei e/o arbustivi ad una distanza inferiore a m 3,00 dalle condotte irrigue interrate.

Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, da realizzarsi all'interno del SIC dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.

Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di

riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.).

La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:

mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;

utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i siti archeologici presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati e dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati posizionati in luoghi di minor impatto visivo.

Non è consentito collocare costruzioni di qualsiasi genere ed esemplari arborei e/o arbustivi ad una distanza inferiore a m 3,00 dalle condotte irrigue interrate.

La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:

mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;

utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto".

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'emendamento costituito dall'aggiunta alla proposta del Consiglio di Amministrazione della precisazione "o altre soluzioni innovative che garantiscano la riduzione dell'impatto naturalistico, paesaggistico e ambientale rispetto alle soluzioni precedenti posizionati in luoghi di minor impatto visivo" dopo la frase "In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati":

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Emendamento accolto con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione così come emendata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

#### 7-t) Osservazione n. 20

**Interventi e opere di carattere viario:**

Nel territorio del SIC è vietato aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti.

All'interno del SIC non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove

strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale".*

L'Assemblea Consortile pone in votazione il parziale accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-u) Osservazione n. 21

**Sistemazioni agrarie tradizionali:**

Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali orli di scarpate, siepi, filari alberati ecc.. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.*

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-v) Osservazione n. 22

**Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano:**

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento,

restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico.

Per il territorio del SIC, esternamente all'area di Riserva, si riportano i seguenti indirizzi di inserimento paesaggistico:

- a) per quanto riguarda la progettazione degli interventi, gli edifici e i manufatti e le relative aree di pertinenza che si intendono realizzare, sono tenuti a inserirsi coerentemente nei diversi contesti paesaggistici, connotati dalle differenti trame agricole, evitando la cancellazione dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse, al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.
- b) per quanto riguarda la localizzazione e la definizione morfologico-funzionale dei manufatti e la definizione morfologica degli elementi vegetazionali di connessione della rete ecologica, i criteri progettuali da assumere sono i seguenti:
  1. il tipo di sequenza consolidata del rapporto fra tipo di appoderamento (tipo di coltura, viabilità poderale) e manufatti edilizi, e dunque rapporto visivo tra strada interpoderale e intervento, rapporti percettivi e funzionali tra viabilità principale e accessi al lotto ecc.;
  2. il tipo di visuale degli sfondi caratterizzanti: orizzonte ravvicinato o distanziato;
  3. la percepibilità dell'intervento. Nel caso in cui siano presenti orizzonti visuali che interrompono l'omogeneità dei caratteri occorre tenerne conto sia in fase di individuazione del contesto minimo di riferimento progettuale, sia di definizione delle specifiche soluzioni progettuali dell'intervento.
  4. la presenza di edifici tipologicamente rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita;
  5. il rapporto tra l'organizzazione degli spazi e volumi interni all'intervento e lo spazio immediatamente esterno all'intervento;
  6. la presenza all'interno dell'azienda di costruzioni o nuclei agricoli, in adiacenza dei quali, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali, dovranno essere realizzate le nuove abitazioni in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio



alla percezione dei valori formali degli edifici storici;

7.1a possibilità e modalità di prevedere interventi di connessione agli elementi della rete ecologica.

Per quanto riguarda gli impianti produttivi agricoli, le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto. Particolare attenzione bisognerà porre all'attacco a terra e alla copertura dell'edificio. Il progetto architettonico dovrà prevedere lo studio dell'assetto vegetazionale delle aree di pertinenza al fine di esaltarne la caratterizzazione architettonica o di migliorarne l'aspetto da visioni a distanza, la messa a dimora lungo le strade di accesso agli impianti di siepi e/o alberature a filari, l'attrezzamento delle aree cortilive con parcheggi e zone attrezzate per la sosta.

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.*

L'Assemblea ritiene opportuno, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, accogliere parzialmente l'osservazione come di seguito indicato:

"Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico".

L'Assemblea Consortile, diversamente dalla proposta del Consiglio, pone in votazione l'accoglimento parziale dell'osservazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-w) Osservazione n. 23

**Attività agricole e zootecniche:**

Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.

La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e

all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.

L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali..

L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

Nelle zone agricole è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

Nel SIC l'Ente Gestore promuove la realizzazione di fasce tampone (come siepi e filari), ove tecnicamente possibile, tra gli ambienti di acqua lenticca e lotica e le confinanti aree agricole.

Nelle zone agricole è consentita la rimessa in coltura degli incolti erbacei nel rispetto della normativa vigente e purché tali incolti rispondano contemporaneamente a tutti i seguenti requisiti:

- a) non costituiscano un habitat assimilabile alle zone umide;
- b) la copertura di cespugli autoctoni non superi il 50% della superficie del fondo;
- c) non sia accertata la presenza di specie incluse in elenchi di protezione (L.R. 10/2008, allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 79/409/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la D.G.R. 7/4345 del 20.IV.2001).

è altresì consentita la rimessa in coltura degli incolti qualora si tratti di terreni messi a riposo soggetti a contributi nell'ambito della PAC.

Ai fini degli interventi di cui al comma precedente, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto, soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, che identifica la presenza dei requisiti di cui al comma precedente, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile.

Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:

- a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale;
- b) in particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi si dovrà evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e

utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili;

- c) gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.

Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali

derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, foglie e altri residui vegetali).

Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

Non è consentito lo stoccaggio di polline e di letame nelle aree a vegetazione naturale e nelle aree agricole.

L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

La vendita diretta dei propri prodotti all'interno dell'infrastruttura aziendale è ammessa nei limiti delle vigenti leggi.

L'ente gestore del SIC individua in un'apposita cartografia le colture agricole di pregio (vigneti e oliveti in primis) al fine di una loro tutela.

Si consiglia, inoltre, la conversione a prati stabili delle colture presenti nelle aree attorno al lago, ricoperte un tempo dalle sue acque, dove la falda è quasi emergente. Su tali terreni anche gli interventi di fertirrigazione e spandimento liquami vanno regolamentati.

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.*

*La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.*

*L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali..*

*L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.*

*Nelle zone agricole è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.*

*Nelle zone agricole è consentita la rimessa in coltura degli incolti erbacei nel rispetto della normativa vigente e purché tali incolti rispondano contemporaneamente a tutti i seguenti requisiti:*

- a) non costituiscano un habitat assimilabile alle zone umide;

- b) la copertura di cespugli autoctoni non superi il 50% della superficie del fondo;
- c) non sia accertata la presenza di specie incluse in elenchi di protezione (L.R. 10/2008, allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 79/409/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la D.G.R. 7/4345 del 20.IV.2001).

è altresì consentita la rimessa in coltura degli incolti qualora si tratti di terreni messi a riposo soggetti a contributi nell'ambito della PAC.

Ai fini degli interventi di cui al comma precedente, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto, soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, che identifica la presenza dei requisiti di cui al comma precedente, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile.

Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.

Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).

Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
- c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215".

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento parziale dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

#### 7-x) Osservazione n. 24

**Attività di agriturismo e turismo rurale:**

L'Ente gestore promuove uno studio accurato delle cascine e degli edifici rurali di antica formazione che rappresentano testimonianze storiche, architettoniche e culturali di grande importanza per il SIC e si integrano organicamente con il paesaggio naturale e quello rimodellato dall'uomo con l'attività agricola.

L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.

Si possono utilizzare per l'attività agrituristica tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola, ossia gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.

Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i

requisiti di agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti edilizi comunali e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, e anche della produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande che sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla L. n. 283 del 30 aprile 1962, (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934).

L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento. Ai fini dell'inserimento paesaggistico di tali interventi devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) gli interventi devono essere inseriti in progetti di organizzazione e sistemazione degli spazi e dei luoghi che oltre alla fattibilità tecnica, ne evidenzino la compatibilità paesaggistico ambientale rispetto ai contesti paesistici nei quali ricadono, in termini di contributo al potenziamento della fruizione paesaggistico-ambientale e ove possibile alla riconnessione della rete ecologica;
- b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta o simili, devono essere realizzati in materiali leggeri;
- c) nel caso di maneggi per la pratica dell'equitazione e delle passeggiate a cavallo, gli eventuali ricoveri necessari per i cavalli, saranno costituiti da manufatti esistenti da recuperare e nel caso ciò non fosse possibile, questi devono essere realizzati in legno o altri materiali compatibili con l'ambiente, in dimensioni ridotte da fissarsi, tali da non compromettere la visibilità di componenti paesistiche significative e da non costituire volumi eccessivamente ingombranti.

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008".*

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento parziale dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-y) Osservazione n. 25**

**Gestione forestale:**

Nel SIC è vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.

Nel SIC non è consentito effettuare tagli dei boschi, se non previsti dal presente Piano di Gestione e/o espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.

Nel SIC i tagli di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi dovranno avvenire secondo il "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24/09/2008.

Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 marzo.

Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

L'impiego di mezzi meccanici gommati è ammesso per operazioni di esbosco, di nuovo impianto e di manutenzione dei rimboschimenti ed imboschimenti a condizione che non si dia luogo a distruzione del sottobosco e della vegetazione erbacea di pregio e non vengano create nel sottobosco piste non recuperabili, atteso il fatto che i boschi sono di modesta estensione e ripidi i versanti boscati.

I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.

Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.

Nei boschi soggetti ad utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.

Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.

È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua,



delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m<sup>2</sup>, per le fustaie, e a 5000 m<sup>2</sup>, per i cedui semplici o composti.

Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova", nonché ai disposti della normativa di settore vigente.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato impiantare pioppeti artificiali o altre colture a rapido accrescimento.

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"Nel SIC è vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.

Nel SIC i tagli di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi dovranno avvenire secondo il "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24/09/2008.

Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 marzo.

Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.

Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.

Nei boschi soggetti ad utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che

presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.

Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.

È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m<sup>2</sup>, per le fustaie, e a 5000 m<sup>2</sup>, per i cedui semplici o composti.

Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova", nonché ai disposti della normativa di settore vigente.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato impiantare pioppeti artificiali o altre colture a rapido accrescimento".

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento parziale dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-z) Osservazione n. 26**

**Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza:**

Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.

Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:

- a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
- b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;

Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle

**misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione.**

Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:

"Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.

Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:

- a) alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
- b) alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti";

L'Assemblea Consortile pone in votazione l'accoglimento parziale dell'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

#### 7-aa) Osservazione n. 27

**Regolamentazione delle valutazioni di incidenza:**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.

Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
- b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
- c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
- d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o

per servizi situati oltre 500 m dal perimetro dei siti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:

- a) Interventi edilizi
  1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
  2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m<sup>3</sup>, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
  3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino i siti;
  4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
  5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
  6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m<sup>3</sup> e contestuale superficie planimetrica massima 10 m<sup>2</sup>, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
  7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
  1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;

3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.

c) Interventi agronomico-forestali

1. realizzazione di staccionate in legno;
2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.

d) Altri interventi

4. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
5. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
6. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
7. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
8. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;

Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
- b) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 500 m dal perimetro dei siti.

L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti.

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:

- a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
- b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.*

L'Assemblea ritiene opportuno accogliere parzialmente l'osservazione come di seguito indicato:

"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.

Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
- b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
- c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
- d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 500 m dal perimetro dei siti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:

- a) Interventi edilizi
  - 1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
  - 2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m<sup>3</sup>, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
  - 3. ...
  - 4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
  - 5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
  - 7. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m<sup>3</sup> e contestuale superficie planimetrica massima 10 m<sup>2</sup>, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
  - 7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
  - 1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
  - 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
  - 3. ...

4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
  5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
  2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
  3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
  4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
  5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
  6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
  7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
  8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
  2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
  3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
  4. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
  5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;

Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
- b) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 500 m dal perimetro dei siti.

L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito



modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:

- a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
- b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.".

Si pone in votazione, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione il parziale accoglimento dell'osservazione:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

#### 7-bb) Osservazione n. 28

**Interventi consentiti:**

**Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:**

- a) **normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti.**

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con il recepimento della parte di osservazione di seguito indicata all'interno del regolamento precedentemente introdotto:*

*"Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:*

- a) *normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti".*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

#### 7-cc) Osservazione n. 29

**Attività di sorveglianza:**

**L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo**

ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-dd) Osservazione n. 30**

**Sanzioni:**

Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 ad euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC.

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con il recepimento della stessa nel regolamento precedentemente introdotto.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-ee) Osservazione n. 31**

**Chiede di mantenere nel perimetro del SIC l'abitato di Castellaro (vedi allegato 3) ed il depuratore (vedi allegato 4).**

*Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto come riportato a pag. 137 della relazione di piano è stato proposto lo stralcio dal perimetro del SIC dell'abitato di Castellaro Lagusello e dell'impianto di depurazione in quanto si tratta di*

un'area estremamente antropizzata dal valore naturalistico pressoché nullo.

Si fa presente, tuttavia, che nell'ambito della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione disposta dalla d.g.r. 1791/2006 non è possibile modificare il perimetro del SIC. Il piano può contenere solamente proposte di riduzione o di ampliamento del Sito che dovranno essere esaminate e verificate dagli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000 e per le quali dovrà essere attivata apposita procedura.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-ff) Osservazione n. 32**

**Chiede che venga ripristinato l'accesso al lago dalla torretta a sud sita in piazza Castello.**

*Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la realizzazione dell'intervento è già prevista nel piano.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-gg) Osservazione n. 33**

**Fa presente che per la realizzazione del piano è necessario poter disporre a Castellaro di una struttura dove personale appositamente incaricato coordini, in loco, le varie iniziative programmate per la manutenzione, gestione e fruizione dell'area. Propone l'antica casa dell'ortolano che si affaccia in piazza Castello, adiacente alla torretta di accesso al lago (vedi allegato 6).**

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione relativamente alla realizzazione di una struttura dove personale appositamente incaricato coordini, in loco, le varie iniziative programmate per la manutenzione, gestione e fruizione dell'area. Non si ritiene accoglibile la parte dell'osservazione in cui si propone di adibire a tale scopo una struttura di proprietà privata.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-hh) Osservazione n. 34**

**Per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità delle acque immesse nel lago chiede l'applicazione di vincoli di utilizzo dell'intero**

**bacino imbrifero del lago ed in particolare chiede l'applicazione delle seguenti iniziative di tutela:**

- a) l'approvazione da parte dell'Ente gestore, unitamente agli Enti interessati e con il consenso delle Associazioni agricole, per l'intera area del bacino idrografico (vedi allegato 7), di un piano agronomico che possa risolvere i problemi connessi con l'inquinamento delle acque del lago;**

*Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto la redazione di un piano agronomico non è di competenza del Parco ma bensì di altre Autorità.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri            n. 8  
- voti favorevoli:            n. 8  
- voti contrari:                --  
- astenuti:                    --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- b) intese con le Amministrazioni comunali per il controllo degli scarichi delle abitazioni e degli insediamenti presenti nell'area del bacino idrografico e per impedire che in caso di eccessiva piovosità le acque della rete fognaria dell'abitato di Castellaro possano scaricarsi nel lago;**

*Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto il controllo degli scarichi delle abitazioni e degli insediamenti presenti nell'area del bacino idrografico non è di competenza del Parco.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri            n. 8  
- voti favorevoli:            n. 8  
- voti contrari:                --  
- astenuti:                    --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

- c) in attesa che l'Ente gestore appronti uno studio approfondito della situazione idraulica ed idrologica superficiale e profonda del bacino del lago e della Torbiera, i corsi d'acqua che li alimentano dovranno essere sottoposti a controlli qualitativi quantitativi a scadenza almeno trimestrale così come le sorgenti attive ed in particolare quella del bosco della Battuda e del Monte della Fontana;**

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione. Il piano prevede una specifica scheda di azione MR-1 per realizzare il monitoraggio della qualità dell'acqua della Torbierina, immissari della stessa e fossa Redone inferiore. Si propone di integrare la suddetta scheda di azione con l'inserimento degli immissari del lago. La qualità dell'acqua del lago viene già mensilmente indagata da ARPA Lombardia.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri            n. 8  
- voti favorevoli:            n. 8  
- voti contrari:                --  
- astenuti:                    --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**d) L'Ente gestore, in accordo con gli Enti competenti, dovrà controllare la quantità d'acqua che deve defluire dal lago e dalla Torbiera per la salvaguardia di flora e fauna.**

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione. Il piano prevede una specifica scheda di azione RE-1 per la definizione del calendario dei livelli idrici minimi vitali. Si propone di integrare la predetta scheda di azione con l'inserimento della Torbierina.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8  
- voti favorevoli: n. 8  
- voti contrari: --  
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-ii) Osservazione 35**

**Chiede di integrare e modificare la Tavola 4 - "Carta della vegetazione" come da allegati 8 e 9.**

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con la modifica della Tavola 4. Fa presente, tuttavia, che la carta della vegetazione non deve riportare l'elenco delle principali specie arboree presenti in ciascun poligono rilevato come area forestale ma il riferimento fitosociologico desunto dall'osservazione di tutti gli strati presenti nei soprassuoli indagati. Pertanto, laddove la carta riporta poligoni con il simbolo Rp, questi sono costituiti sia da popolamenti puri di robinia sia, per la maggior parte dei casi, a quercorobinieti misti. Per quanto riguarda i filari arborei, si fa presente che sono stati riportati solamente quelli più consistenti.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8  
- voti favorevoli: n. 8  
- voti contrari: --  
- astenuti: --

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

**7-kk) Osservazione 36**

**Chiede di acquisire nel piano di gestione il Decreto del Ministero per i beni e le Attività Culturali del 24/07/2003 (vedi allegato 10).**

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con l'inserimento del D.M. del 24/07/2003 nell'inventario delle regolamentazioni del quadro conoscitivo del Piano di gestione.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8  
- voti favorevoli: n. 8  
- voti contrari: --  
- astenuti: --

Osservazione accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-ll) Osservazione 37

Chiede che sia prevista la realizzazione di fasce tampone anche lungo il canale Canova-Pozza fino alla confluenza di questo con il Redone, sotto le mura del Castello e nel tratto dall'uscita dal lago fino a dove il Redone è stato tombinato. Chiede altresì che si valuti la possibilità di richiedere interventi analoghi per il tratto non vegetato del canale Dugale;

*Si propone il parziale accoglimento dell'osservazione con l'integrazione della scheda di azione riferita alla realizzazione delle Fasce Tampone Boscate mediante l'inserimento del canale Canova-Pozza e del tratto del Redone dall'uscita dal lago fino a dove è stato tombinato, previo accordo con i proprietari. Si fa presente che il Dugale è già vegetato dentro e fuori dal SIC.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione parzialmente accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-mm) Osservazione 38

Chiede la regolamentazione nelle varie stagioni dell'anno dell'accesso all'area sottostante il terrapieno delle mura del Castello posta a sud. Chiede altresì che la predetta area non venga scorporata (con la proposta di stralcio dell'abitato e del depuratore dal SIC) essendo una sorta di fascia tampone, una zona cuscinetto, tra Castello e lago.

*Si propone l'accoglimento dell'osservazione con lo scorporo dell'area sottostante il terrapieno delle mura del Castello posto a sud dalla proposta di stralcio dell'abitato di Castellaro e del depuratore dal SIC. Con riferimento alla regolamentazione della fruibilità nelle varie stagioni dell'anno si fa presente che al paragrafo 10.6.2 - Riduzione del disturbo antropico della relazione di piano è prevista la facoltà del Parco di vietare o regolamentare determinate attività e di istituire particolari regimi di tutela per diverse zone in determinati periodi dell'anno.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri	n. 8
- voti favorevoli:	n. 8
- voti contrari:	--
- astenuti:	--

Osservazione accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-nn) Osservazione 39

Chiede che relativamente alla riqualificazione della zona umida delle Colombare di cui al paragrafo 10.3.10 della relazione di piano venga precisata anche la particolare struttura a pettine e ricordata la ricca flora costituita da aglio orsino, sigillo di salomone, Anemone nemorosa, Primula vulgaris e felci. In quanto specie presenti solo in quest'area del SIC dovrebbe essere prevista una specifica tutela.

*Si propone il non accoglimento dell'osservazione in quanto a pag. 20 del quadro conoscitivo si parla*

della particolare struttura a pettine della zona umida delle Colombare e che le specie floristiche protette a vario titolo sono già inserite nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento introdotto con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 4 e successivamente modificato con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 6.

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8  
- voti favorevoli: n. 8  
- voti contrari: --  
- astenuti: --

Osservazione non accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

7-oo) Osservazione 40

Richiama le specie vegetali protette

*Thelypteris palustris* Schott

*Persicaria amphibia* (L.) Delarbre

*Dianthus sylvestris* Wulfen subsp. *sylvestris*

*Dianthus carthusianorum* L. subsp. *carthusianorum*

*Nymphaea alba* L.

*Nuphar lutea* (L.) S. et S.

*Anemone nemorosa* L.

*Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb.

*Ranunculus trichophyllus* Chaix

*Hypericum tetrapterum* Fries

*Reseda lutea* L.

*Hottonia palustris* L.

*Primula vulgaris* L.

*Galium palustre* L.

*Scutellaria galericulata* L.

*Gratiola officinalis* L.

*Campanula persicifolia* L.

*Campanula glomerata* L.

*Campanula rapunculus* L.

*Campanula sibirica* L.

*Campanula trachelium* L.

*Cyanus segetum* Hill.

*Allium carinatum* L.

*Allium angulosum* L.

*Asparagus tenuifolius* Lam.

*Lilium bulbiferum* L. subsp. *croceum* (Chaix) Baker

*Ruscus aculeatus* L.

*Galanthus nivalis* L.

*Leucojum aestivum* L.

*Crocus biflorus* Mill.

*Iris graminea* L.

*Iris pseudacorus* L.

*Carex liparocarpos* Gaud.

*Carex riparia* Curtis

*Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. Rich.

*Cephalanthera longifolia* (Hudson) Fritsch

*Epipactis helleborine* (L.) Crantz

*Limodorum abortivum* (L.) Swartz

*Listera ovata* (L.) R. Br.

*Ophrys apifera* Hudson

*Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench

*Ophrys sphecodes* Miller

*Orchis morio* L.

*Orchis purpurea* Hudson

*Orchis simia* Lam.

*Orchis tridentata* Scop.

*Platanthera bifolia* (L.) Rchb.

Si propone l'accoglimento dell'osservazione e conferma l'Allegato I del regolamento introdotto con

*l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 4 e successivamente modificato con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 6.*

Si pone in votazione la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione così come presentata:

Presenti Consiglieri n. 8  
- voti favorevoli: n. 8  
- voti contrari: --  
- astenuti: --

Osservazione accolta con la maggioranza dell'63,73% del totale delle quote di partecipazione, voti espressi con forma palese;

Atteso che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, su conforme parere del Responsabile del Servizio Ambiente dr.ssa Mariacristina Virgili, in data 04/02/2011 il Direttore/Segretario dell'Ente dr.ssa Cinzia De Simone, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto;

#### DELIBERA

A) di contro dedurre alle osservazioni pervenute nelle modalità di seguito indicate:

OSSERVAZIONE N. 7 DEL 26/12/2010 PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI CASTELLARO E DAL COMITATO PER IL PARCO DELLE COLLINE MORENICHE DEL GARDA (PROT. N. 5706 DEL 27/12/2010).

7-j) Osservazione n. 10

Esercizio della pesca:

E' sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.

La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello. La predetta attività va disciplinata con apposita ordinanza e sotto il controllo di personale qualificato dell'ente gestore, così come la semina e la reintroduzione di specie ittiche va autorizzata dal parco. l'utilizzo di barche a remi è vietato nella torbiera mentre è consentito nel lago ma solo per la pesca e la gestione del sito e disciplinato da apposita ordinanza.

Per quanto concerne la pesca dilettantistica:

la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);

la pesca da terra è consentita esclusivamente dalle sponde della Torbierina;

è vietata la pasturazione;

nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali;

per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;

è vietata l'individuazione di campi di gara.

Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.

È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicatione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere



autorizzate dall'ente gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"E' sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.

La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello.

Per quanto concerne la pesca dilettantistica:

la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);

la pesca da terra è consentita esclusivamente dalle sponde della Torbierina;

è vietata la pasturazione;

nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali;

per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;

è vietata l'individuazione di campi di gara.

Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.

È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicatione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'ente gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente".

**7-k) Osservazione n. 11**

**Tutela della fauna:**

**Nel territorio del SIC non è consentito:**

disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;

l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;

la distruzione dei formicai.

E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, ad esclusione dell'abitato di Castellaro e delle corti rurali, le recinzioni vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, la divisione di fondi può avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 febbraio al 30 settembre.

Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Nel territorio del SIC non è consentito:

disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;

l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;

la distruzione dei formicai.

E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, ad esclusione della zona residenziale, le recinzioni vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.

Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, la divisione di fondi può avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento".

#### **7-1) Osservazione n. 12**

##### **Tutela della flora:**

La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.

Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.

Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche

mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..

Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.

Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane.

La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.

La raccolta di funghi nel SIC non è consentita.

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di prescrivere particolari norme per il governo dei boschi al fine di salvaguardare la flora e la fauna protetta presente (occorre evitare quanto è avvenuto per il bosco a ovest del campo del tamburello di Castellaro ricchissimo di flora, dalla *cephalanthra damasonium* alla *listera ovata*, dal *bucaneve* all'*iris graminea*, dall'*anemone nemorosa* al *latirus vernus*, dove un taglio normale, senza particolari prescrizioni, seppur autorizzato rischia di provocare o ha già provocato la scomparsa di determinate essenze floristiche presenti in pochissimi esemplari).

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.

Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.

Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.

Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.

I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..

Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai in situ e la conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.

Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane, da utilizzare esclusivamente nelle zone agricole e residenziali.

La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale".

**7-m) Osservazione n. 13**

**Tutela degli habitat:**

**All'interno del SIC non è consentito:**

**trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;**

**tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;**

**utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);**

**il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.**

**Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" e i disposti della normativa vigente.**

**Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali.**

**Nell'area del SIC è vietato l'utilizzo di macchine decespugliatrici (tipo taro) che scarnificano e sminuzzano arbusti, rami e piante.**

**Il Parco del Mincio si riserva a facoltà di controllare l'abnorme diffusione di edera e pungitopo che possono distruggere il sottobosco e la flora di pregio (vedi paragrafo 7.3.6.1 della relazione di piano).**

**Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:**

**"All'interno del SIC non è consentito:**

trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;  
tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;  
utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);  
il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.  
Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova" e i disposti della normativa vigente.  
Il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali".

**7-n) Osservazione n. 14**

**Tutela del suolo:**

**Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.**

**Nel SIC è vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo.**

**All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.**

**Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.**

**All'interno del SIC non è consentita la modifica della morfologia del suolo, delle ripartizioni agrarie, dell'idrografia superficiale e sotterranea, elementi tutti caratterizzanti il SIC ed il paesaggio morenico.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.

Nel SIC è vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo.

All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.

Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali,

salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992".

**7-o) Osservazione n. 15**

**Asportazione di reperti archeologici e fossili:**

All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.

Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore e dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

La ricerca scientifica nel SIC è svolta o autorizzata dalla competente Soprintendenza archeologica, tenuto conto degli aspetti naturalistici tutelati. Ove i siti palafitticoli europei, tra cui la palafitta di Castellaro Lagusello, siano inseriti nel perimetro dell'Unesco, l'Ente gestore acquisirà (recepirà) tutta la normativa al riguardo emanata, con la cartografia e le puntuali prescrizioni previste.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.

Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore e dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici".

**7-p) Osservazione n. 16**

**Tutela delle risorse idriche:**

All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.

Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.

E' vietato utilizzare le acque del lago e della Torbierina attingendovi direttamente o attraverso fossi, vasche aperte nell'area SIC.

Non è consentito interrare o tombare corsi d'acqua anche del reticolo minore.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione e, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.

Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.

E' vietato utilizzare le acque del lago e della Torbierina attingendovi direttamente o attraverso fossi, vasche aperte nell'area SIC.

Non è consentito interrare o tombare corsi d'acqua anche del reticolo minore, fatti salvi gli

interventi di manutenzione delle strutture e delle opere esistenti".

7-q) Osservazione n. 17

Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale:

Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescio spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.

Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

Si ritiene di accogliere l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepirlo nel regolamento precedentemente introdotto

7-r) Osservazione n. 18

Realizzazione di aree attrezzate:

Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.

A cura dell'Ente gestore, in accordo con la proprietà si dovrà provvedere alla ricostruzione dell'antico imbarcadero che sorgeva fino ad una ventina di anni fa sulla sponda a nord del lago, ai piedi della gradinata che porta da piazza Castello al lago. Ciò non solo per ripristinare un manufatto che era strettamente legato al complesso monumentale di Castellaro ed al lago, ma anche per poterlo utilizzare per le barche e per la strumentazione e le attrezzature necessarie per la gestione del SIC (vedi allegato 2).

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore".

Relativamente alla ricostruzione dell'antico imbarcadero il Consiglio di Amministrazione propone che l'Ente Parco si riservi, in futuro, la facoltà di valutare la ricostruzione dell'imbarcadero previo accordo con i proprietari dell'area interessata.

7-s) Osservazione n. 19

Reti e impianti tecnologici:

Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture nel SIC.

Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrati, quando sia accertato che tale operazione non comporti



significativi impatti per i siti archeologici presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati, posizionati in luoghi di minor impatto visivo.

Non è consentito collocare costruzioni di qualsiasi genere ed esemplari arborei e/o arbustivi ad una distanza inferiore a m 3,00 dalle condotte irrigue interrate.

Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, da realizzarsi all'interno del SIC dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.

Qualora i confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole siano realizzati con specie arbustive o arboree autoctone, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi impianti a rete (energia, acqua ecc.).

La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:

mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;

utilizzo di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione e, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i siti archeologici presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati e dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati, o altre soluzioni innovative che garantiscano la riduzione dell'impatto naturalistico, paesaggistico e ambientale rispetto alle soluzioni precedenti posizionati in luoghi di minor impatto visivo.

Non è consentito collocare costruzioni di qualsiasi genere ed esemplari arborei e/o arbustivi ad una distanza inferiore a m 3,00 dalle condotte irrigue interrato.

La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) - Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.

Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:

mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;

utilizzo di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto".

**7-t) Osservazione n. 20**

**Interventi e opere di carattere viario:**

**Nel territorio del SIC è vietato aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti.**

**All'interno del SIC non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di**

materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale".

7-u) Osservazione n. 21

Sistemazioni agrarie tradizionali:

Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali orli di scarpate, siepi, filari alberati ecc.. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepirla nel regolamento precedentemente introdotto

7-v) Osservazione n. 22

Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano:

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico.

Per il territorio del SIC, esternamente all'area di Riserva, si riportano i seguenti indirizzi di inserimento paesaggistico:

a) per quanto riguarda la progettazione degli interventi, gli edifici e i manufatti e le relative aree di pertinenza che si intendono realizzare, sono tenuti a inserirsi coerentemente

nei diversi contesti paesaggistici, connotati dalle differenti trame agricole, evitando la cancellazione dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse, al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.

b) per quanto riguarda la localizzazione e la definizione morfologico-funzionale dei manufatti e la definizione morfologica degli elementi vegetazionali di connessione della rete ecologica, i criteri progettuali da assumere sono i seguenti:

1. il tipo di sequenza consolidata del rapporto fra tipo di appoderamento (tipo di coltura, viabilità poderale) e manufatti edilizi, e dunque rapporto visivo tra strada interpoderale e intervento, rapporti percettivi e funzionali tra viabilità principale e accessi al lotto ecc.;
2. il tipo di visuale degli sfondi caratterizzanti: orizzonte ravvicinato o distanziato;
3. la percepibilità dell'intervento. Nel caso in cui siano presenti orizzonti visuali che interrompono l'omogeneità dei caratteri occorre tenerne conto sia in fase di individuazione del contesto minimo di riferimento progettuale, sia di definizione delle specifiche soluzioni progettuali dell'intervento.
4. la presenza di edifici tipologicamente rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita;
5. il rapporto tra l'organizzazione degli spazi e volumi interni all'intervento e lo spazio immediatamente esterno all'intervento;
6. la presenza all'interno dell'azienda di costruzioni o nuclei agricoli, in adiacenza dei quali, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali, dovranno essere realizzate le nuove abitazioni in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici storici;
7. la possibilità e modalità di prevedere interventi di connessione agli elementi della rete ecologica.

Per quanto riguarda gli impianti produttivi agricoli, le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto. Particolare attenzione bisognerà porre all'attacco a terra e alla copertura dell'edificio. Il progetto architettonico dovrà prevedere lo studio dell'assetto vegetazionale delle aree di pertinenza al fine di esaltarne la caratterizzazione

architettonica o di migliorarne l'aspetto da visioni a distanza, la messa a dimora lungo le strade di accesso agli impianti di siepi e/o alberature a filari, l'attrezzamento delle aree cortilive con parcheggi e zone attrezzate per la sosta.

Si ritiene, diversamente dalla proposta del Consiglio di Amministrazione, di accogliere parzialmente l'osservazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico".

7-w) Osservazione n. 23

Attività agricole e zootecniche:

Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.

La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.

L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali..

L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

Nelle zone agricole è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

Nel SIC l'Ente Gestore promuove la realizzazione di fasce tampone (come siepi e filari), ove tecnicamente possibile, tra gli ambienti di acqua lenticia e lotica e le confinanti aree agricole.

Nelle zone agricole è consentita la rimessa in coltura degli incolti erbacei nel rispetto della normativa vigente e purché tali incolti rispondano contemporaneamente a tutti i seguenti requisiti:

- a) non costituiscano un habitat assimilabile alle zone umide;
- b) la copertura di cespugli autoctoni non superi il 50% della superficie del fondo;
- c) non sia accertata la presenza di specie incluse in elenchi di protezione (L.R. 10/2008, allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 79/409/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la D.G.R. 7/4345 del 20.IV.2001).

è altresì consentita la rimessa in coltura degli incolti qualora si tratti di terreni messi a riposo soggetti a contributi nell'ambito della PAC.

Ai fini degli interventi di cui al comma precedente, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto, soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, che identifica la presenza dei requisiti di cui al comma precedente, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile.

Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:

- a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale;
- b) in particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi si dovrà evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili;
- c) gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.

Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, foglie e altri residui vegetali).

Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

Non è consentito lo stoccaggio di polline e di letame nelle aree a vegetazione naturale e nelle aree agricole.

L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

La vendita diretta dei propri prodotti all'interno dell'infrastruttura aziendale è ammessa nei limiti delle vigenti leggi.

L'ente gestore del SIC individua in un'apposita cartografia le colture agricole di pregio (vigneti e oliveti in primis) al fine di una loro tutela.

Si consiglia, inoltre, la conversione a prati stabili delle colture presenti nelle aree attorno al lago, ricoperte un tempo dalle sue acque, dove la falda è quasi emergente. Su tali terreni anche gli

**interventi di fertirrigazione e spandimento liquami vanno regolamentati.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.

La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.

L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali..

L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

Nelle zone agricole è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

Nelle zone agricole è consentita la rimessa in coltura degli incolti erbacei nel rispetto della normativa vigente e purché tali incolti rispondano contemporaneamente a tutti i seguenti requisiti:

- a) non costituiscano un habitat assimilabile alle zone umide;
- b) la copertura di cespugli autoctoni non superi il 50% della superficie del fondo;
- c) non sia accertata la presenza di specie incluse in elenchi di protezione (L.R. 10/2008, allegati II e IV della direttiva 92/43/CE e allegato I della direttiva 79/409/CE, o di specie prioritarie per la conservazione in Lombardia secondo la D.G.R. 7/4345 del 20.IV.2001).

è altresì consentita la rimessa in coltura degli incolti qualora si tratti di terreni messi a riposo soggetti a contributi nell'ambito della PAC.

Ai fini degli interventi di cui al comma precedente, all'Ente Gestore deve essere presentato un progetto, soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, che identifica la presenza dei requisiti di cui al comma precedente, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile.

Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento



1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
- d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.

Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).

Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
- b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
- c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215".

#### **7-x) Osservazione n. 24**

**Attività di agriturismo e turismo rurale:**

**L'Ente gestore promuove uno studio accurato delle cascate e degli edifici rurali di antica formazione che rappresentano testimonianze storiche, architettoniche e culturali di grande importanza per**

il SIC e si integrano organicamente con il paesaggio naturale e quello rimodellato dall'uomo con l'attività agricola.

L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008.

Si possono utilizzare per l'attività agrituristica tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola, ossia gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.

Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti di agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti edilizi comunali e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, e anche della produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande che sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla L. n. 283 del 30 aprile 1962, (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934).

L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento. Ai fini dell'inserimento paesaggistico di tali interventi devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) gli interventi devono essere inseriti in progetti di organizzazione e sistemazione degli spazi e dei luoghi che oltre alla fattibilità tecnica, ne evidenzino la compatibilità paesaggistico ambientale rispetto ai contesti paesistici nei quali ricadono, in termini di contributo al potenziamento della fruizione paesaggistico-ambientale e ove possibile alla riconnessione della rete ecologica;
- b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta o simili, devono essere realizzati in materiali leggeri;
- c) nel caso di maneggi per la pratica dell'equitazione e delle passeggiate a cavallo, gli eventuali ricoveri necessari per i cavalli, saranno costituiti da manufatti esistenti da recuperare e nel caso ciò non fosse possibile, questi devono essere realizzati in legno o altri materiali compatibili con l'ambiente, in dimensioni ridotte da fissarsi, tali da non compromettere la visibilità di componenti paesistiche significative e da non costituire volumi eccessivamente ingombranti.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto del Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008".

7-y) Osservazione n. 25

Gestione forestale:

Nel SIC è vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.

Nel SIC non è consentito effettuare tagli dei boschi, se non previsti dal presente Piano di Gestione e/o espressamente autorizzati dall'Ente Gestore.

Nel SIC i tagli di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi dovranno avvenire secondo il "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24/09/2008.

Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 marzo.

Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

L'impiego di mezzi meccanici gommati è ammesso per operazioni di esbosco, di nuovo impianto e di manutenzione dei rimboschimenti ed imboschimenti a condizione che non si dia luogo a distruzione del sottobosco e della vegetazione erbacea di pregio e non vengano create nel sottobosco piste non recuperabili, atteso il fatto che i boschi sono di modesta estensione e ripidi i versanti boscati.

I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.

Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.

Nei boschi soggetti ad utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.

Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il

taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.

è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m<sup>2</sup>, per le fustaie, e a 5000 m<sup>2</sup>, per i cedui semplici o composti.

Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova", nonché ai disposti della normativa di settore vigente.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato impiantare pioppeti artificiali o altre colture a rapido accrescimento.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Nel SIC è vietato effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzato.

Nel SIC i tagli di piante arboree isolate o inserite in filari nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi dovranno avvenire secondo il "Regolamento per la tutela e la salvaguardia del patrimonio arboreo e arbustivo del Parco" approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 16 del 24/09/2008.

Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 15 ottobre al 31 marzo.

Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.

Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone, in grado di crescere indefinitamente.

Nei boschi soggetti ad utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi

diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.

Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.

Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

È obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale.

È obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.

Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m<sup>2</sup>, per le fustaie, e a 5000 m<sup>2</sup>, per i cedui semplici o composti.

Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al "Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova", nonché ai disposti della normativa di settore vigente.

Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato impiantare pioppeti artificiali o altre colture a rapido accrescimento".

**7-z) Osservazione n. 26**

**Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza:**

Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.

Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:

c. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;

d. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;

Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.

Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:

- a) alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
- b) alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti";

7-aa) Osservazione n. 27

Regolamentazione delle valutazioni di incidenza:

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.

Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
- b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
- c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
- d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 500 m dal perimetro dei siti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:

a) Interventi edilizi

1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;

2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m<sup>3</sup>, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
  3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino i siti;
  4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
  5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
  6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m<sup>3</sup> e contestuale superficie planimetrica massima 10 m<sup>2</sup>, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
  7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
  3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
  4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
  5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
  2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
  3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
  4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;

5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.

d) Altri interventi

1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
4. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;

Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
- b) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 500 m dal perimetro dei siti.

L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:

- a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
- b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere



anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.

In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, salva diversa prescrizione delle relative schede di azione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.

Non sono inoltre sottoposti alla valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
- b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
- c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
- d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 500 m dal perimetro dei siti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:

- a) Interventi edilizi
  1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino

- aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m<sup>3</sup>, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
  3. ...
  4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
  5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
  6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m<sup>3</sup> e contestuale superficie planimetrica massima 10 m<sup>2</sup>, quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;
  7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.
- d) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
  3. ...
  4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
  5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- e) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
  2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
  3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
  4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
  5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
  6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;

7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.

e) Altri interventi

1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;
2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
4. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;

Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:

- a) impianti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 commi 2-8 e dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
- b) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 500 m dal perimetro dei siti.

L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.

Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:

- a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
- b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.

Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.

In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi

con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..".

**7-bb) Osservazione n. 28**

**Interventi consentiti:**

Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:

b) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti.

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come proposto dal Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto la parte di osservazione di seguito indicata:

"Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:

a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti".

**7-cc) Osservazione n. 29**

**Attività di sorveglianza:**

L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si ritiene di accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto l'osservazione.

**7-dd) Osservazione n. 30**

**Sanzioni:**

Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.

L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.

L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,82 ad euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di

recepire nel regolamento precedentemente introdotto l'osservazione.

**7-ee) Osservazione n. 31**

**Chiede di mantenere nel perimetro del SIC l'abitato di Castellaro (vedi allegato 3) ed il depuratore (vedi allegato 4).**

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto, come riportato a pag. 137 della relazione di piano, è stato proposto lo stralcio dal perimetro del SIC dell'abitato di Castellaro Lagusello e dell'impianto di depurazione in quanto si tratta di un'area estremamente antropizzata dal valore naturalistico pressoché nullo.

Si fa presente che nell'ambito della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione disposta dalla d.g.r. 1791/2006 non è possibile modificare il perimetro del SIC; il piano può contenere solo proposte di riduzione o di ampliamento del Sito che dovranno essere esaminate e verificate dagli Enti di competenza in materia di Siti Natura 2000 e per le quali dovrà essere attivata apposita procedura.

**7-ff) Osservazione n. 32**

**Chiede che venga ripristinato l'accesso al lago dalla torretta a sud sita in piazza Castello.**

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la realizzazione dell'intervento è già prevista nel piano.

**7-gg) Osservazione n. 33**

**Fa presente che per la realizzazione del piano è necessario poter disporre a Castellaro di una struttura dove personale appositamente incaricato coordini, in loco, le varie iniziative programmate per la manutenzione, gestione e fruizione dell'area. Propone l'antica casa dell'ortolano che si affaccia in piazza Castello, adiacente alla torretta di accesso al lago (vedi allegato 6).**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente alla realizzazione di una struttura dove personale appositamente incaricato coordini, in loco, le varie iniziative programmate per la manutenzione, gestione e fruizione dell'area.

Non si ritiene accoglibile la parte dell'osservazione in cui si propone di adibire a tale scopo una struttura di proprietà privata.

**7-hh) Osservazione n. 34**

**Per la salvaguardia ed il miglioramento della qualità delle acque immesse nel lago chiede l'applicazione di vincoli di utilizzo dell'intero bacino imbrifero del lago ed in particolare chiede l'applicazione delle seguenti iniziative di tutela:**

**a) l'approvazione da parte dell'Ente gestore, unitamente agli Enti interessati e con il consenso delle Associazioni agricole, per l'intera area del bacino idrografico (vedi allegato 7), di un piano agronomico che possa risolvere i problemi connessi con l'inquinamento delle acque del lago;**

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto la redazione di un piano agronomico non è di competenza del Parco ma bensì di altre Autorità.

**b) intese con le Amministrazioni comunali per il controllo degli scarichi delle abitazioni e degli**

insediamenti presenti nell'area del bacino idrografico e per impedire che in caso di eccessiva piovosità le acque della rete fognaria dell'abitato di Castellaro possano scaricarsi nel lago;

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto il controllo degli scarichi delle abitazioni e degli insediamenti presenti nell'area del bacino idrografico non è di competenza del Parco.

**c) in attesa che l'Ente gestore appronti uno studio approfondito della situazione idraulica ed idrologica superficiale e profonda del bacino del lago e della Torbiera, i corsi d'acqua che li alimentano dovranno essere sottoposti a controlli qualitativi quantitativi a scadenza almeno trimestrale così come le sorgenti attive ed in particolare quella del bosco della Battuda e del Monte della Fontana;**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento del monitoraggio della qualità dell'acqua degli immissari del lago nella scheda di azione MR-1 della relazione di piano.

**d) L'Ente gestore, in accordo con gli Enti competenti, dovrà controllare la quantità d'acqua che deve defluire dal lago e dalla Torbiera per la salvaguardia di flora e fauna.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione con l'inserimento della definizione del calendario dei livelli idrici minimi vitali della Torbierina nella scheda di azione RE-1 della relazione di piano.

**7-ii) Osservazione 35**

**Chiede di integrare e modificare la Tavola 4 - "Carta della vegetazione" come da allegati 8 e 9.**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di modificare la Tavola 4.

**7-kk) Osservazione 36**

**Chiede di acquisire nel piano di gestione il Decreto del Ministero per i beni e le Attività Culturali del 24/07/2003 (vedi allegato 10).**

Si ritiene di accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di inserire il D.M. del 24/07/2003 nell'inventario delle regolamentazioni del quadro conoscitivo del Piano di gestione.

**7-ll) Osservazione 37**

**Chiede che sia prevista la realizzazione di fasce tampone anche lungo il canale Canova-Pozza fino alla confluenza di questo con il Redone, sotto le mura del Castello e nel tratto dall'uscita dal lago fino a dove il Redone è stato tombinato. Chiede altresì che si valuti la possibilità di richiedere interventi analoghi per il tratto non vegetato del canale Dugale;**

Si ritiene di accogliere parzialmente l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di inserire nella scheda di azione riferita alla realizzazione delle Fasce Tampone Boscate il canale Canova-Pozza e il tratto del Redone dall'uscita dal lago fino a dove è stato tombinato, subordinando la realizzazione dell'intervento al raggiungimento di un accordo con i proprietari.

**7-mm) Osservazione 38**

Chiede la regolamentazione nelle varie stagioni dell'anno dell'accesso all'area sottostante il terrapieno delle mura del Castello posta a sud. Chiede altresì che la predetta area non venga scorporata (con la proposta di stralcio dell'abitato e del depuratore dal SIC) essendo una sorta di fascia tampone, una zona cuscinetto, tra Castello e lago.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di scorporare l'area sottostante il terrapieno delle mura del Castello posto a sud dalla proposta di stralcio dell'abitato di Castellaro e del depuratore dal SIC.

Con riferimento alla regolamentazione della fruibilità nelle varie stagioni dell'anno si fa presente che al paragrafo 10.6.2 - Riduzione del disturbo antropico della relazione di piano è già prevista la possibilità da parte del Parco di vietare o regolamentare determinate attività e di istituire particolari regimi di tutela per diverse zone in determinati periodi dell'anno.

7-nn) Osservazione 39

Chiede che relativamente alla riqualificazione della zona umida delle Colombare di cui al paragrafo 10.3.10 della relazione di piano venga precisata anche la particolare struttura a pettine e ricordata la ricca flora costituita da aglio orsino, sigillo di salomone, Anemone nemorosa, Primula vulgaris e felci. In quanto specie presenti solo in quest'area del SIC dovrebbe essere prevista una specifica tutela.

Si ritiene di non accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione in quanto a pag. 20 del quadro conoscitivo si parla della particolare struttura a pettine della zona umida delle Colombare e che le specie floristiche protette a vario titolo sono già inserite nell'elenco di cui all'Allegato I del regolamento introdotto con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 4 e successivamente modificato con l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 6.

7-oo) Osservazione 40

Richiama le specie vegetali protette

*Thelypteris palustris* Schott

*Persicaria amphibia* (L.) Delarbre

*Dianthus sylvestris* Wulfen subsp. *sylvestris*

*Dianthus carthusianorum* L. subsp. *carthusianorum*

*Nymphaea alba* L.

*Nuphar lutea* (L.) S. et S.

*Anemone nemorosa* L.

*Pulsatilla montana* (Hoppe) Rchb.

*Ranunculus trichophyllus* Chaix

*Hypericum tetrapterum* Fries

*Reseda lutea* L.

*Hottonia palustris* L.

*Primula vulgaris* L.

*Galium palustre* L.

*Scutellaria galericulata* L.

*Gratiola officinalis* L.

*Campanula persicifolia* L.

*Campanula glomerata* L.

*Campanula rapunculus* L.

*Campanula sibirica* L.

*Campanula trachelium* L.

*Cyanus segetum* Hill.

*Allium carinatum* L.

*Allium angulosum* L.

*Asparagus tenuifolius* Lam.

*Lilium bulbiferum* L. subsp. *croceum* (Chaix) Baker  
*Ruscus aculeatus* L.  
*Galanthus nivalis* L.  
*Leucojum aestivum* L.  
*Crocus biflorus* Mill.  
*Iris graminea* L.  
*Iris pseudacorus* L.  
*Carex liparocarpos* Gaud.  
*Carex riparia* Curtis  
*Anacamptis pyramidalis* (L.) L. C. Rich.  
*Cephalanthera longifolia* (Hudson) Fritsch  
*Epipactis helleborine* (L.) Crantz  
*Limodorum abortivum* (L.) Swartz  
*Listera ovata* (L.) R. Br.  
*Ophrys apifera* Hudson  
*Ophrys fuciflora* (Crantz) Moench  
*Ophrys sphecodes* Miller  
*Orchis morio* L.  
*Orchis purpurea* Hudson  
*Orchis simia* Lam.  
*Orchis tridentata* Scop.  
*Platanthera bifolia* (L.) Rchb.

Si ritiene di accogliere l'osservazione come da proposta del Consiglio di Amministrazione e di recepire nel regolamento precedentemente introdotto l'osservazione.

- B) di modificare, come da controdeduzioni di cui sopra, le Tavole 3 - "Carta dell'uso del suolo", 4 - "Carta della vegetazione", 5 - "Carta degli habitat", 6 - "Carta degli areali faunistici", 10 - "Carta della fruizione" e 13 - "Carta degli interventi";
- C) di disporre che venga data attuazione alla procedura indicata nella d.g.r. 1791/2006 e che, pertanto, la proposta di piano, le osservazioni e le relative controdeduzioni deliberate dal Parco del Mincio vengano trasmesse alla Regione Lombardia per l'espressione del parere di competenza;
- D) di allegare alla presente deliberazione il testo del regolamento introdotto con il recepimento delle osservazione presentate (Allegato n. 1);
- E) di avviare la procedura per la modifica dei confini del SIC, previa opportuna valutazione e verifica di concerto con gli Enti di competenza in materia di Siti natura 2000, al termine della procedura prevista per l'approvazione del piano di gestione.







**CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO**

**CONSORZIO DEL PARCO DEL MINCIO  
SEDUTA DI ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 4° FEBBRAIO 2011  
(ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000)**

Deliberazione di ASSEMBLEA CONSORTILE avente per oggetto:  
**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE RELATIVE AL PIANO DI  
GESTIONE DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT20B0012  
"COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO" - PARTE SECONDA.**

**PARERI PREVENTIVI**

**IL SEGRETARIO DIRETTORE DELL'ENTE**

In ordine alla regolarità contabile:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO in quanto

IL DIRETTORE  
(dr.ssa Cinzia De Simone)

----

Mantova

**IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

Responsabile del Servizio Ambiente  
F.to: Maria Cristina Virgili

Mantova, 4 febbraio 2011

**IL DIRETTORE**

In ordine alla regolarità tecnica:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO in quanto

Il Direttore  
F.to: Cinzia De Simone

Mantova, 4 febbraio 2011

**DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE  
N. 3 DEL G. 4 FEBBRAIO 2011**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
F.to: Alessandro Benatti

IL SEGRETARIO  
F.to: Cinzia De Simone

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.  
Mantova, 17 febbraio 2011

Il Segretario  
(dr.ssa Cinzia De Simone)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Ente a partire dal giorno 17 febbraio 2011 per rimanervi per la durata di 15 gg.consecutivi, come prescritto dall'articolo 124 TU.EL. D.Lgs.267/2000.  
Mantova, 17 febbraio 2011

Il Segretario  
(dr.ssa Cinzia De Simone)

.....  
Il Sottoscritto Segretario dell'Ente, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

Γ **CHE** ai sensi dell'art.134 comma 3°, D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

Γ **CHE** la presente deliberazione è stata sottoposta al controllo di legittimità:

- Γ Ipotesi di cui all'art.126;
- Γ Ipotesi di cui all'art.127, comma 3;
- Γ Ipotesi di cui all'art.127, comma 1 e 2.

Il Segretario  
(dr.ssa Cinzia De Simone)